

Pubblicato il 21/10/2019

N. 12109/2019 REG.PROV.COLL.

N. 04860/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4860 del 2019, proposto dalla società Gra S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Calistri e Claudio Bova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonchè in Roma, via Crescenzo, 63;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marina Di Luccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonchè in Roma, via del Tempio di Giove 21;

per la declaratoria

-del silenzio-inadempimento e la conseguente condanna alla conclusione del procedimento relativo al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per i “lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e per il ripristino dell'agibilità dell'impianto fognario danneggiato con fuoriuscita di liquame pericoloso per la salute pubblica e dei residenti all'interno del Campo nomadi Cesare Lombroso e Candoni”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2019 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società istante, con ricorso debitamente notificato in data 19 aprile 2019, ha agito ai sensi dell'art. 117 cpa al fine di far dichiarare l'illegittimità del silenzio – inadempimento serbato dall'amministrazione capitolina sull'istanza tesa a sollecitare l'adozione, da parte dell'ente, del provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio, in relazione ai lavori meglio descritti in atti, inerenti la messa in sicurezza ed il ripristino dell'agibilità dell'impianto fognario del Campo Nomadi Lombroso e Candoni.

Deduce la ricorrente nell'atto introduttivo che in data 14 marzo 2013 le sono stati commissionati i lavori in rilievo ai sensi dell'art. 176 DPR 207/2010, per un importo di € 630.450,97 oltre IVA e che, ultimati i lavori, Roma Capitale ha emesso certificato di pagamento per un importo di € 684.450,97.

Deduce ancora che l'importo complessivo, ad essa spettante, ammonterebbe a complessivi € 822.935,67 e che tale importo non sarebbe stato liquidato, né sarebbe stato oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio da parte degli uffici.

Avendo l'istante sollecitato l'adozione del provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del TUEL e non avendo l'amministrazione dato riscontro entro il termine di legge, l'esponente ha dunque incardinato il presente giudizio avverso il silenzio, rassegnando le conclusioni di cui all'epigrafe.

Nel giudizio si è costituita Roma Capitale, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, insistendo altresì nella inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, del quale ha chiesto la reiezione.

La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 3 luglio 2019 e quivi trattenuta in decisione.

2. Tanto sinteticamente premesso in fatto, rileva il Collegio il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Amministrativo.

Ed invero, come già ritenuto dalla Sezione (cfr. sentenza n. 3402/2018 emessa in data 7 marzo 2018), la formazione del silenzio – inadempimento, contestabile mediante l'azione ex artt. 31 e 117 cpa, è essenzialmente connessa con le controversie che abbiano ad oggetto interessi legittimi e spendita di potere pubblico, mentre non è compatibile con le controversie che solo apparentemente abbiano per oggetto una situazione di inerzia dell'organo pubblico a provvedere, come nei casi in

cui l'accertamento verta su pretese patrimoniali costitutive di diritti di credito in base a norme che regolano l'azione amministrativa.

L'azione avverso il silenzio non è invero compatibile con le pretese che si fondino essenzialmente su di una *causa petendi* incentrata sull'esercizio di un diritto soggettivo pieno, azionabile dinanzi al Giudice Ordinario.

Tali assunti possono essere declinati anche con riferimento alla fattispecie in esame, in cui la pretesa sostanziale che legittimamente l'istante esercita attiene al diritto soggettivo perfetto di ottenere il pagamento – intermediato attraverso il riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs n. 267/2000- di quanto dovuto a seguito dell'esecuzione di interventi di somma urgenza affidati ex art. 176 del DPR n. 207/2010, con conseguente condanna dell'amministrazione a provvedere.

Osserva il Collegio che, al fine di attrarre la controversia nell'ambito della *potestas judicandi* del GA, neppure può farsi riferimento ad una asserita spendita di potere discrezionale che l'ente eserciterebbe nell'ambito del procedimento di riconoscimento di cui si verte.

L'individuazione della giurisdizione non può avvenire per fasi, separando e disarticolando ciascuna di esse allo scopo di ottenere una giustiziabilità frazionata, con riferimento ai singoli segmenti del procedimento, né può fondarsi su di una atomistica frammentazione della situazione giuridica, bensì sulla considerazione sintetica della situazione giuridica vantata, che, nel caso di specie, è indubabilmente quella di un diritto soggettivo perfetto intestato alla società ricorrente, la quale, *omisso medio*, ha titolo per agire nelle dovute sedi onde ottenere l'adempimento dell'obbligazione contrattuale ed eventualmente eseguire coattivamente il titolo ottenuto.

Del resto la procedura di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, come contemplata dall'art. 194 del TUEL, lungi dall'atteggiarsi quale necessario momento dell'attuazione del diritto di credito, risponde a differenti esigenze di controllo della regolarità amministrativo – contabile dell'ente, nell'ambito della quale, l'organo consiliare, nell'esercizio di prerogative di alta vigilanza, è chiamato ad analizzare le circostanze in cui è insorta la passività non programmata, anche al fine di mettere a punto idonee misure correttive e, al contempo di individuare eventuali responsabilità.

3. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Amministrativo, ai sensi di legge.

Sussistono i presupposti di legge per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere

Filippo Maria Tropiano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Filippo Maria Tropiano

IL PRESIDENTE
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO